

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio NENNA Presidente f.f. rel.

Marco CATALANO Consigliere

Andrea GIORDANO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

nel giudizio n. 46128 iscritto sul conto giudiziale n. 123428 - Comune di Casina

(RE);

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la relazione n. 359 del 2023 del Magistrato relatore;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8.05.2024, con l'assistenza del segretario

dott. Enrico Tiberi, il relatore Cons. Antonio Nenna e il Pubblico Ministero nella

persona del Procuratore regionale Claudio Chiarenza. Non presenti il Comune

e l'agente contabile.

FATTO

1. Con relazione n. 359 del 2023, il Magistrato designato per l'esame del conto, visto ed esaminato il conto giudiziale dell'Economo del Comune di Casina, BELLI Paolo, per il periodo dal 1.8.2020 al 31.12.2020, ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto medesimo in ragione della coincidenza della figura dell'agente contabile con quella del responsabile del

Sent/Ord. n. 41/2024/GC

servizio finanziario; dell'anticipazione del fondo economale non registrata sul conto in entrata, della mancata indicazione delle spese economali (*"il conto non riporta spese economali, ma una sola riscossione effettuata dall'economo come agente di riscossione per diritti di segreteria"*). Infine, è stato rilevato che il predetto conto *"non è accompagnato dalla relazione degli organi di controllo interno che è invece richiesta dall'art. 139 del Codice di giustizia contabile co. 2."*

2. Con apposito decreto, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato l'udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 22.11.2023, assegnando a tutto il giorno 2.11.2023 il termine utile alle parti per il deposito in Segreteria di memorie e documenti e al Pubblico Ministero per il deposito delle proprie conclusioni.

3. In data 30.10.2023, la Procura Regionale ha depositato memoria, con la quale ha concordato con i rilievi del Magistrato designato per l'esame del conto, con particolare riferimento all'avvenuta violazione del principio di alterità tra controllante e controllato, non potendo coincidere in un'unica figura l'agente contabile e il responsabile del servizio finanziario, e ha evidenziato la necessità della debita parifica del conto giudiziale.

Ha, pertanto, concluso nel senso della restituzione degli atti di causa al Magistrato istruttore del conto, affinché lo stesso provveda all'acquisizione della parificazione del detto conto giudiziale da parte del Segretario comunale o, in alternativa, del Sindaco del Comune di Casina.

4. All'udienza del 22.11.2023, rilevata l'intempestività delle comunicazioni delle relazioni di irregolarità e dei decreti presidenziali di fissazione udienza, da parte del Comune di Casina (RE) all'agente contabile Belli Paolo, è stato

disposto il rinvio della discussione del giudizio all'odierna udienza.

5. In data 2.05.2024, l'agente contabile ha presentato memoria con allegata documentazione nella quale ha fatto presente quanto segue:

“- ignoravo il fatto che il Responsabile Finanziario non potesse parificare il conto presentato dallo stesso in qualità di agente contabile. Si fa presente che la Circolare n. 1/2022, che ha chiarito con maggiore dettaglio la questione, è stata emanata in data successiva alla presentazione del conto giudiziale in questione;

- fra i documenti allegati al conto depositato è presente il prospetto delle anticipazioni di piccole spese effettuato in veste di economo. Si riallega il documento;

- gli organi di controllo interno effettuano un controllo quadrimestrale di regolarità amministrativa e contabile sulle determinazioni assunte dai responsabili di settore come da delibere allegate, già depositate. Non risultano effettuati altri tipi di verifiche dagli organi di controllo interno e non mi è chiaro, eventualmente, quali dovrebbero essere”.

6. All'udienza dell'8.05.2024, il P.M. ha concluso per la restituzione del conto al Magistrato istruttore del conto.

DIRITTO

7. L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c..

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione con la quale propone il discarico dell'agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato

Sent/Ord. n. 41/2024/GC

l'assenza del pareggio o l'irregolarità del conto, deve applicarsi l'articolo 147:

entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio.

8. Nel caso di specie, dalla relazione del designato giudice designato emerge, segnatamente, la coincidenza della figura dell'agente contabile con quella del responsabile del servizio finanziario.

9. Il principio di alterità è, del resto, garanzia della corretta tenuta dei conti giudiziali, nell'ottica della dovuta salvaguardia delle risorse pubbliche.

Lo svolgimento dell'attività di verifica della correttezza della gestione, contabilmente riprodotta nel conto giudiziale, presuppone l'intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, che possa scrutinare, con quella serenità che si accompagna all'indipendenza, l'operato dell'agente contabile.

Se così non fosse, sarebbe precluso all'Amministrazione comunale di vagliare ed eventualmente contestare le risultanze del conto giudiziale (Sez. Sicilia, sent. n. 846/2019).

10. Dall'omessa osservanza del principio di alterità discende, quale inevitabile corollario, l'assenza di idonea parificazione del conto giudiziale, posta la necessaria provenienza di essa parifica da un soggetto responsabile del servizio finanziario altro dall'agente contabile tenuto alla resa del conto (così, del resto, in consonanza con il dettato degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lett. b) e d), d.lgs. n. 267 del 2000, la Circolare del Presidente di questa Sezione, n. 1/2023: “[...] in base al principio di alterità, l'agente contabile e il responsabile del servizio finanziario non devono coincidere. In tal caso, il conto dovrà essere sottoscritto per parifica da un organo superiore (Segretario

comunale o Sindaco)”).

Stando a un consolidato orientamento della Corte, “[...] il “visto” sul conto giudiziale non [possa] può essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di “indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato” (Sez. Piemonte, sent. n. 10/2018).

Come è stato pure sostenuto “L’attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall’agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno: negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente” (Sez. Veneto, sent. n. 174/2022).

11. In sintonia con l’indirizzo fatto proprio da questa Sezione (tra le altre, Sez. Emilia-Romagna, sentenza-ordinanza n. 81/2023) e in adesione dei rilievi formulati nella memoria della Procura contabile, il difetto di idonea parificazione del conto (per come imposta dall’art. 139, comma 1, c.g.c.) induce il Collegio a disporre il non luogo a provvedere, con restituzione degli atti al giudice designato come relatore sui conti del Comune di Casina per il prosieguo dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 149, comma 1, c.g.c., ai fini della valutazione della regolarità del conto giudiziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna

DICHIARA

il non luogo a provvedere sul conto giudiziale n. 123428 dell'Economo del Comune di Casina (RE), BELLI Paolo, per il periodo dall'1.8.2020 al 31.12.2020

DISPONE

la restituzione degli atti al giudice designato come relatore sui conti del Comune di Casina (RE) per il prosieguo dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 149, comma 1, c.g.c., ai fini della valutazione della regolarità del conto in oggetto.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024.

Il Presidente f.f. ed estensore

Antonio Nenna

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 13 maggio 2024

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

f.to digitalmente